

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4785 del 09/10/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI ZANGHERI & C. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - MANZONI,2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI TRANCIATI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - MANZONI, 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4956 del 09/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI ZANGHERI & C. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - MANZONI,2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI TRANCIATI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - MANZONI, 2.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 27/11/2018 - assunta al protocollo generale di Arpa-SAC Rimini con PG/2019/193914 e PG/2019/193917 del 18/12/2019 (pratica ARPAE n. 41/2020) dalla **DITTA F.LLI ZANGHERI & C. SRL** (C.F./P.IVA 00379830409), avente sede legale e produttiva in Comune di Coriano, Via Manzoni,2 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpa PG/2020/0016796 del 03/02/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 09/03/2020 PG/2020/37864;

VISTA inoltre la richiesta di ulteriori approfondimenti PG/2020/0046934 del 27/03/2020 pervenuti in data 11/06/2020 PG/2020/84022;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI TRANCIATI*;

VISTA la precedente autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 119 in data 24/07/2008 ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 per le emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che in data 03/01/2020 PG/2020/0000546 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

ACQUISITO in data 25/08/2020 PG/2020/121895 il parere favorevole espresso da Hera SpA prot. n. 71482 del 24/08/2020 per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

RITENUTO acquisito il titolo abilitativo del Comune di Coriano senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

DATO ATTO che il Comune di Coriano in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico L.447/95 e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 nei tempi previsti dalla Conferenza;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 18/06/2020 PG/2020/88093;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO opportuno revocare il precedente Provvedimento n. 119 in data 24/07/2008 per le emissioni in atmosfera al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **F.LLI ZANGHERI & C. SRL**, avente sede legale in comune di Coriano – Via Manzoni, 2 (C.F./P.IVA 00379830409) per l'esercizio dell'attività di *INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI TRANCIATI* nell'impianto sito in Comune di **Coriano – Via Manzoni**, 2 fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpaie Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaie Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A e Azienda USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento n. 119 del 24/07/2008;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

Nello stabilimento la società svolge l'attività di: **“Industria e commercio legnami tranciati”**.

Le operazioni principali consistono nella scortecciatura dei tronchi, successive sfogliatura e sezionatura per l'ottenimento di fogli di legno, tintura dei fogli, incollaggio per la formazione di blocchi e tranciatura dei blocchi.

E' presente un impianto termico (caldaia) alimentato a trucioli di legno vergine, asservito alla produzione (acqua calda surriscaldata), avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 2,907 MW.

E' presente un impianto termico (caldaia) alimento a gas metano, asservito alla produzione (acqua calda surriscaldata), avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 4,651 MW.

Il gestore dichiara:

- di non rientrare nel regime dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in quanto non utilizza solventi;
- che il legno utilizzato nella caldaia a biomassa risponde ai requisiti di cui alla sez. 4 parte II dell'allegato X del D.lgs. n°152/2006 s.m.i. parte V;
- che l'operazione di incollaggio dei fogli avviene a freddo e non vengono utilizzati solventi, per cui non si ritiene necessaria una captazione e convogliamento all'esterno;
- che l'operazione di tintura dei fogli avviene in vasca stagna che viene aperta solo ad ultimazione del processo, per cui non ritiene necessaria una captazione e convogliamento all'esterno;

PRESCRIZIONI Emissioni convogliate:

E1 Essiccatoio per sfogliato (fogli tinteggiati)

portata massima 6.000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno
temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

E2 Essiccatoio per sfogliato (fogli tinteggiati)

portata massima 6.000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno
temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

E3 Essiccatoio per sfogliato (fogli tinteggiati)

portata massima 6.000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno
temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

E10 Essiccatoio per sfogliato (fogli tinteggiati)

portata massima 6.000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno

temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

E11 Essiccatoio per sfogliato (fogli tinteggiati)

portata massima 6.000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno
temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

E12 Essiccatoio per sfogliato (fogli tinteggiati)

portata massima 6.000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno
temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

Per questi punti di emissione (E1, E2, E3, E10, E11, E12) in considerazione del fatto che vengono essiccati fogli tagliati, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.5, si prescrive il limite di emissione per il materiale particellare:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: Il gestore dovrà effettuare un primo controllo del rispetto del valore limite alle emissioni entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale da parte del Suap. Il gestore è esonerato dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con cadenza mensile, su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE, a disposizione degli organi competenti per il controllo.

E4 Essiccatoio per tranciati con colle

portata massima 6000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno
temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

E5 Essiccatoio per tranciati con colle

portata massima 6000 Nm³/h
altezza minima 8 m
durata 24 h/giorno
temperatura 145 °C
sezione 0,16 m²
Impianto di abbattimento: non presente

Per questi punti di emissione (E4, E5), in considerazione del fatto che vengono essiccati tranciati, in

analogia a quanto previsto dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.5, si prescrive il limite di emissione per il materiale particellare, oltre a quello per i composti organici volatili e la formaldeide come da criteri CRIAER 4.3.20 e 4.3.21, in quanto viene utilizzata colla ureica:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Formaldeide	1 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: Il gestore dovrà effettuare un primo controllo del rispetto del valore limite all'emissione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale da parte del Suap. Il gestore è esonerato dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con cadenza mensile, su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE, a disposizione degli organi competenti per il controllo.

E13 Tranciatura

portata massima 18.000 Nm³/h
 altezza minima 7 m
 durata 8 h/giorno
 temperatura 20 °C
 sezione 0,396 m²

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche composto da n. 60 maniche filtranti per una superficie filtrante totale di 136,60 m² con pulizia tramite scuotimento meccanico temporizzato. Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER previsti al punto 4.3.1:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: il gestore dovrà effettuare i controlli sulla emissione con una frequenza almeno annuale. I risultati dei controlli dovranno essere annotati dall'azienda su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo. Gli autocontrolli sul materiale particellare, come previsto al punto 8.1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 16/06/1999, possono essere sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale munito di allarme e blocco impianto in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di perdita di carico indicato dal costruttore, atto alla verifica del buon funzionamento dei filtri.

E15 Silo metallico - aspirazione trucioli di legno vergine

portata massima 36.000 Nm³/h
 altezza minima 16 m
 durata 16 h/giorno
 temperatura 20 °C
 sezione 1,13 m²

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO composto da n. 204 maniche per una superficie filtrante totale di 512,44 m². Pulizia mediante scuotimento meccanico temporizzato.

Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER previsti al punto 4.3.1:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: il gestore dovrà effettuare i controlli per la verifica del buon funzionamento del filtro ed

eventuale manutenzione sull'impianto di abbattimento con cadenza semestrale. Gli esiti dei controlli dovranno essere annotati dal gestore su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E8 – Caldaia a truciolo di legno vergine

L'impianto termico (caldaia) alimentato a trucioli di legno vergine, è asservito alla produzione (acqua calda surriscaldata), avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 2,907 MW. Il gestore dichiara che il legno utilizzato risponde ai requisiti di cui alla sez.4 parte II dell'allegato X del D.lgs.152/06 parte V.

Ai sensi dell'art. 268 comma 1, lettera *gg-bis n° 1*, trattasi di medio impianto esistente.

Impianto di abbattimento: triplo stadio di filtrazione. I stadio. Multiciclone separatore composto da 36 settori. II stadio: vasca di lambimento in acciaio inox contenente acqua al fine di spegnere eventuali particelle incandescenti. III stadio: filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche composto da n° 144 maniche filtranti avente una superficie totale di 170 m². La pulizia delle maniche avviene tramite aria compressa in controcorrente.

Portata massima di progetto: 15.000 Nm³/h

Temperatura: 100 °C

Durata. 24 h/giorno

Frequenza: 225 giorni/anno

Altezza. 22 m

Sezione: 0,60 m²

Inquinanti emessi: con riferimento ai limite di emissione per impianti termici di potenza inferiore a 3 MW, alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2, sezione 4, punto 1 lettera "d" del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), previsti dall'Allegato I, parte III punto 1.3 del D.Lgs.152/06 parte V con relativo adeguamento previsto dall'art. 273-bis comma 5:

Fino al 31/12/2029

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Flusso di Massa (F.d.M.) Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'11%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	1.500 g/h
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	7.500 g/h
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	3.000 g/h
Monossido di carbonio (espresso come CO)	5.250 g/h

Dal 01/01/2030 (art. 273-bis comma 5)

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'6%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³ *
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	450 mg/Nm ³

***Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.**

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n° 152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. Le ore di funzionamento dell'impianto, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, su registro suddetto.

E14 – Caldaia a Metano

L'impianto termico (caldaia) alimentato a gas naturale (metano) è asservito alla produzione (acqua calda surriscaldata), avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 4,651 MW.

Ai sensi dell'art. 268 comma 1, lettera *gg-bis n° 1*, trattasi di medio impianto esistente.

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto 10.000 Nm³/h

Temperatura 225 °C

Durata 24 h/giorno

Frequenza 225 giorni/anno

Altezza 18 m

Sezione 0,07 m²

Inquinanti emessi: con riferimento ai limite di emissione per impianti termici di potenza superiore a 3 MW ed inferiore a 5 MW, alimentati a metano previsti dall'Allegato I, parte III punto 1.3 e dal combinato disposto dell'art. 273-bis comma 5

Fino al 31/12/2029

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³ *
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³ *
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100 mg/Nm ³

***Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale) o GPL.**

Dal 01/01/2030 (art. 273-bis comma 5)

Inquinanti	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³ *
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³ *

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale) o GPL.*

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n° 152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

PRESCRIZIONI EMISSIONI DIFFUSE

Il documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà trattare questo tema specifico anche attraverso campionamenti analitici, al fine di valutare la necessità di un convogliamento all'esterno relativamente alle operazioni di incollaggio, tintura nella fase di apertura della vasca, e formatura blocchi nella fase di apertura del forno, e comunicare l'esito alla scrivente Agenzia entro il 31/12/2020;

Ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. art. 269 comma 4 e art. 270 commi 1 e 2, Allegato V parte I alla Parte Quinta si prescrive che, in caso di necessità e con apposito provvedimento dell'Autorità Competente, il gestore sarà tenuto ad adottare eventuali apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni così eventualmente disposte dal citato provvedimento.

Condizione di normalizzazione dei risultati

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Polveri Totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878 ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Determinazione Biossido di Zolfo come SO ₂	UNI EN 14791 UNI CEN/TS 1702 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)

Altre prescrizioni:

- a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it).
- c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- d) Effettuate le comunicazioni previste dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., (messa in esercizio e messa a regime ove previsti), il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni per il quale è stabilito un valore limite di emissione (VLE) ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche di cui sopra riportate.
Il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, alla Autorità Competente (ARPAE - S.A.C. Sez. Prov. di Rimini) e alla ARPAE Area Est Sez. Prov. di Rimini – Servizio Territoriale, tramite PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it) o raccomandata A.R. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- e) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.
In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).
Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
- g) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di

misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- h) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *"Risultato Misurazione"* previa detrazione di *"Incertezza di Misura"*) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- i) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n. 158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*.
- j) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- k) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelte a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- l) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- m) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da

temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
 - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- n) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota >5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

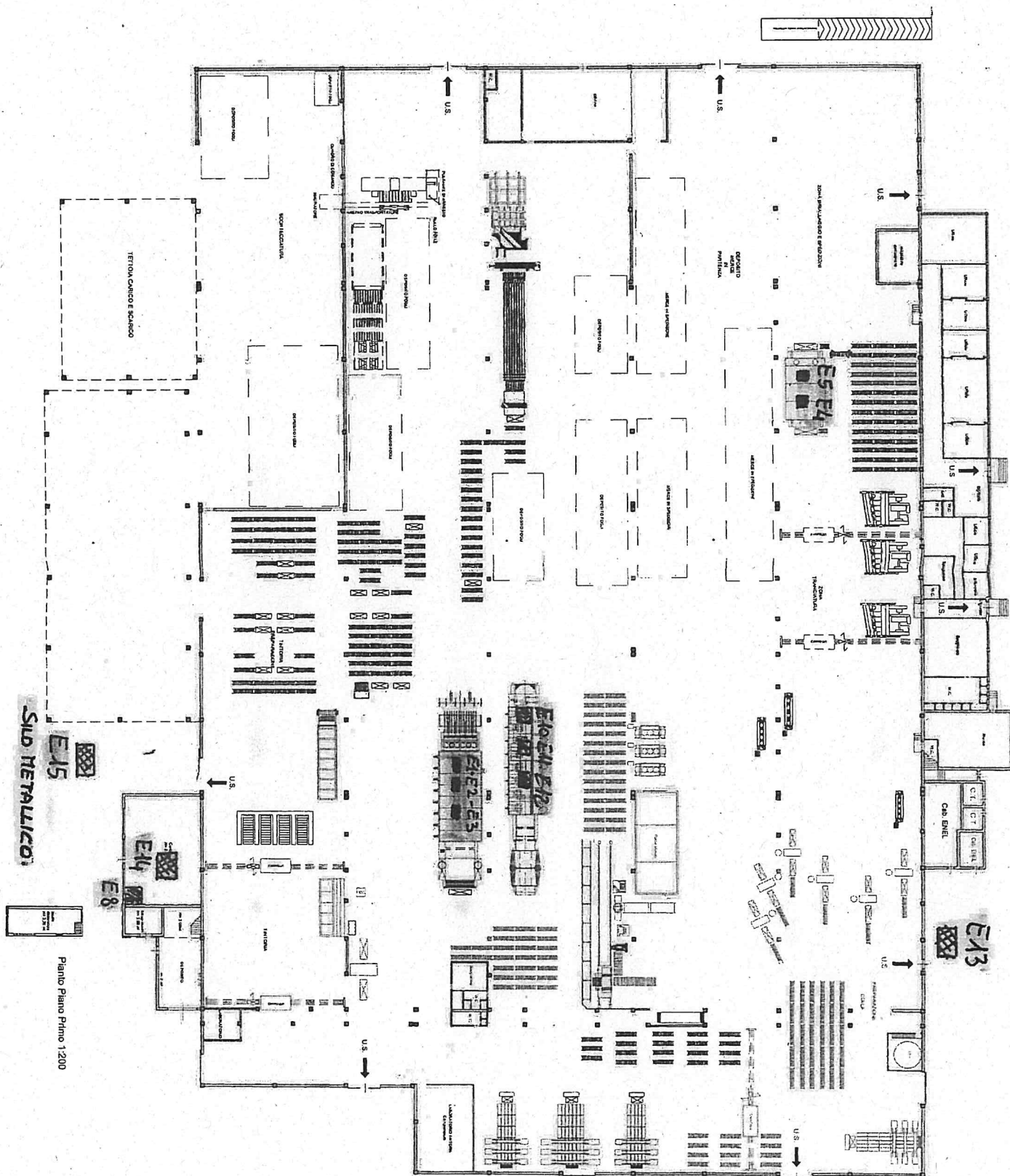
Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- . Parapetto normale su tutti i lati
- . Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo e, possibilmente di una:
- . Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati

o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- o) Ogni emissione elencata in Autorizzazione dev'essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- p) Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.





ALLEGATO B

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di CORIANO
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Piazza Mazzini, 15
47853 CORIANO (RN)
comune.coriano@legalmail.it

Modena, 24/08/2020
Prot. n. 71482

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 12/2020 Richiesta di parere Prot. 635 del 07/01/2020;

▪ Responsabile dello scarico	F.lli Zangheri & C. S.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Manzoni, 2 - CORIANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione di trancianti di legname
▪ Potenzialità dell'insediamento	10.000 mc/anno; 40 mc/gg; 5 mc/h
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore chimico-fisico
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

In riferimento alla pratica Vs Rif. N. 41/2020 e successive integrazioni

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso lo scarico derivante da: **lavorazione legno, dilavamento piazzale stoccaggio fanghi e piazzale stoccaggio rifiuti**. Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **COD 4.500 mg/l; BOD 3.000 mg/l; Fosforo 15 mg/l; Tensioattivi Totali 10 mg/l**.
- 3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **10.000 mc/anno, 1,5 l/sec**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità e quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.



- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali: **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; **depuratore chimico-fisico**; **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA; **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura certificata del misuratore di portata allo scarico** almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento). Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria "**Tavola unica di febbraio 2020**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.